

## EcoBonus al 65% (decreto legge 63/2013)

Mercoledì 5 Giugno 2013 | Detrazioni Fiscali | Admin



Prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni con l'aliquota del 50% ed il risparmio energetico che sale dal 55 al 65%. Il provvedimento riguarda sia gli interventi di riqualificazione energetica dei privati con proroga di 6 mesi e dei condomini con proroga di un anno nel caso di interventi su almeno il 25% della superficie esterna dell'edificio.

L'ecobonus partira dal prossimo primo luglio fino al 31 dicembre con eventuale proroga fino al 31 dicembre 2014 nel caso di ristrutturazioni importanti. Per le spese documentate spetterà la detrazione dell'imposta loda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Gli sconti del 50% per le ristrutturazioni valgono sino al 31 dicembre 2013 fino ad un ammontare complessivo di 96.000 euro. L'importo sale di ulteriori 10.000 euro (con un bonus quindi di 5.000) per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, ovvero per cucine e bagni. In più, le detrazioni riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione relativi all'adozione di misure antisismiche.

Una delle maggiori novità riguarda l'attestato di prestazione energetica (APE) che sostituisce quello di certificazione energetica (ACE) quale documento comprovante la prestazione energetica di un edificio e che fornisce raccomandazioni per migliorarne l'efficienza.

Il rilascio dell'APE è obbligo nel caso di nuova costruzione, vendita o locazione di edifici o uniti immobiliari; anche prima della sua costruzione il venditore o locatario dovrà dotarsi dell'attestato della prestazione energetica futura dell'edificio; la mancata presenza dell'APE comporta sanzioni amministrative tra 3 mila e 18 mila euro.

Tutti gli immobili dunque dovranno essere in possesso del Certificato, che dopo la prima emissione avrà una validità di 10 anni, fatta eccezione per i seguenti: edifici e monumenti protetti, luoghi esclusivi di culto e attività religiose, costruzioni temporanee per destinazione d'uso uguale o inferiore a due anni, edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 m<sup>2</sup> e edifici usati meno di 4 mesi all'anno.